

Gazzetta ufficiale

C 218

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

55° anno
24 luglio 2012

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
------------------------------	----------	--------

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2012/C 218/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6535 — Glory/Talaris Topco) ⁽¹⁾	1
2012/C 218/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6648 — CGI/Logica) ⁽¹⁾	1
2012/C 218/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6672 — HHR Euro C.V./Starwood/Le Meridien Nuremberg) ⁽¹⁾	2

III *Atti preparatori*

BANCA CENTRALE EUROPEA

2012/C 218/04	Parere del Consiglio direttivo della Banca centrale europea, del 18 luglio 2012, sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (CON/2012/56)	3
---------------	--	---

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2012/C 218/05	Avviso all'attenzione delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria	4
---------------	--	---

Commissione europea


2012/C 218/06	Tassi di cambio dell'euro	5
2012/C 218/07	Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea	6
2012/C 218/08	Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura ⁽¹⁾ (<i>Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva</i>)	7

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2012/C 218/09	Hercule II — Parte formazione — Invito a presentare proposte	10
---------------	--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6535 — Glory/Talaris Topco)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/C 218/01)

In data 2 luglio 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6535. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6648 — CGI/Logica)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2012/C 218/02)

In data 18 luglio 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6648. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.6672 — HHR Euro C.V./Starwood/Le Meridien Nuremberg)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 218/03)

In data 17 luglio 2012 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32012M6672. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

III

(Atti preparatori)

BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 18 luglio 2012

sulla raccomandazione del Consiglio relativa alla nomina di un membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea

(CON/2012/56)

(2012/C 218/04)

Introduzione e base giuridica

Il 16 luglio 2012 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal presidente del Consiglio europeo una richiesta di parere in merito alla raccomandazione del Consiglio, del 10 luglio 2012, relativa alla nomina di uno dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea ⁽¹⁾.

Il Consiglio direttivo della BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 283, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Osservazioni di carattere generale

1. La raccomandazione del Consiglio, presentata al Consiglio europeo e oggetto di consultazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE, raccomanda che Yves MERSCH sia nominato membro del comitato esecutivo della BCE per un mandato di otto anni.
2. Il Consiglio direttivo della BCE è del parere che il candidato proposto sia persona di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, come richiesto dall'articolo 283, paragrafo 2, del trattato.
3. Il Consiglio direttivo della BCE non ha obiezioni da formulare sulla raccomandazione del Consiglio di nominare Yves MERSCH membro del comitato esecutivo della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 luglio 2012

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all'attenzione delle persone e entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

(2012/C 218/05)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato I della decisione 2011/782/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione 2012/424/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 673/2012 del Consiglio ⁽²⁾ concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse negli elenchi delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/782/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 36/2012, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 16 del regolamento).

Le persone e entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
DG C — Unità Coordinamento
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone e entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 196 del 24.7.2012, pag. 81.

⁽²⁾ GU L 196 del 24.7.2012, pag. 8.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

23 luglio 2012

(2012/C 218/06)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2105	AUD	dollari australiani	1,1784
JPY	yen giapponesi	94,72	CAD	dollari canadesi	1,2314
DKK	corone danesi	7,4396	HKD	dollari di Hong Kong	9,3899
GBP	sterline inglesi	0,77980	NZD	dollari neozelandesi	1,5301
SEK	corone svedesi	8,4508	SGD	dollari di Singapore	1,5264
CHF	franchi svizzeri	1,2010	KRW	won sudcoreani	1 391,08
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	10,2454
NOK	corone norvegesi	7,3810	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7303
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5028
CZK	corone ceche	25,579	IDR	rupia indonesiana	11 476,02
HUF	forini ungheresi	288,34	MYR	ringgit malese	3,8396
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	50,948
LVL	lats lettoni	0,6962	RUB	rublo russo	39,4914
PLN	zloty polacchi	4,1968	THB	baht thailandese	38,470
RON	leu rumeni	4,6240	BRL	real brasiliano	2,4698
TRY	lire turche	2,2043	MXN	peso messicano	16,3715
			INR	rupia indiana	67,7560

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

(2012/C 218/07)

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea ⁽²⁾ sono così modificate:

Pagina 51

Nella nota esplicativa della sottovoce «**0806 20 10 Uve di Corinto**» il testo esistente è sostituito dal seguente:

«Le uve secche sono prodotti ottenuti da uve delle varietà (cultivar) *Korinthiaki N.* (Corinto nero) (*Vitis vinifera L.*). Sono costituite da acini piccoli, rotondi, senza peduncolo e praticamente senza vinaccioli, di colore viola scuro tendente al nero e molto dolci.»

Le seguenti note esplicative sono aggiunte dopo la sottovoce «**0806 20 10 Uve di Corinto**»:

«0806 20 30 Uva sultanina

Le uve secche sono prodotti ottenuti da uve delle varietà (cultivar) *Soultanina B.* (oppure *Thompson seedless*) (*Vitis vinifera L.*). Sono prive di vinaccioli, di grandezza media, di colore dorato tendente al marrone e dolci.

0806 20 90 Altro

Questa sottovoce include tutti gli altri tipi di uve secche, ad eccezione delle uve di Corinto e dell'uva sultanina.

Le uve secche della varietà Moscatel sono prodotti ottenuti da uve delle varietà (cultivar) *Moschato Alexandreias B.* (oppure *Muscatel*, oppure *Malaga*) (*Vitis vinifera L.*). Contengono vinaccioli.»

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 137 del 6.5.2011, pag. 1.

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della direttiva)

(2012/C 218/08)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
(1)	(2)	(3)	(4)
CEN	EN 1359:1998 Misuratori di gas — Misuratori di gas a membrana		
	EN 1359:1998/A1:2006		
CEN	EN 1434-1:2007 Contatori di calore — Parte 1: Requisiti generali		
CEN	EN 1434-2:2007 Contatori di calore — Parte 2: Requisiti costruttivi		
	EN 1434-2:2007/AC:2007		
CEN	EN 1434-4:2007 Contatori di calore — Parte 4: Prove per l'approvazione del modello		
	EN 1434-4:2007/AC:2007		
CEN	EN 1434-5:2007 Contatori di calore — Parte 5: Prove per la verifica prima		
CEN	EN 12261:2002 Misuratori di gas — Misuratori di gas a turbina		
	EN 12261:2002/A1:2006		
	EN 12261:2002/AC:2003		
CEN	EN 12405-1:2005+A2:2010 Misuratori di gas — Dispositivi di conversione — Parte 1: Conversione di volume	EN 12405-1:2005 Nota 2.1	31.10.2011
CEN	EN 12480:2002 Misuratori di gas — Misuratori di gas a rotoidi		
	EN 12480:2002/A1:2006		
CEN	EN 14154-1:2005+A2:2011 Contatori d'acqua — Parte 1: Requisiti generali	EN 14154-1:2005+A1:2007 Nota 2.1	31.10.2011
CEN	EN 14154-2:2005+A2:2011 Contatori d'acqua — Parte 2: Installazione e condizioni di utilizzo	EN 14154-2:2005+A1:2007 Nota 2.1	31.10.2011
CEN	EN 14154-3:2005+A2:2011 Contatori d'acqua — Parte 3: Metodi e apparecchiature di prova	EN 14154-3:2005+A1:2007 Nota 2.1	31.10.2011
CEN	EN 14236:2007 Misuratori di gas ad ultrasuoni per uso domestico		
Cenelec	EN 50470-1:2006 Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) — Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova — Appa- rato di misura (indici di classe A, B e C)		

(1)	(2)	(3)	(4)
Cenelec	EN 50470-2:2006 Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) — Parte 2: Prescrizioni particolari — Contatori elettromeccanici per energia attiva (indici di classe A e B)		
Cenelec	EN 50470-3:2006 Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) — Parte 3: Prescrizioni particolari — Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C)		
Cenelec	EN 62058-11:2010 Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) — Collaudo di accettazione — Parte 11: Metodi generali di collaudo di accettazione IEC 62058-11:2008 (Modificata)		
Cenelec	EN 62058-21:2010 Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) — Collaudo di accettazione — Parte 21: Prescrizioni particolari per contatori elettromeccanici di energia attiva (classi A e B) IEC 62058-21:2008 (Modificata)		
Cenelec	EN 62058-31:2010 Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) — Collaudo di accettazione — Parte 31: Prescrizioni particolari per contatori statici di energia attiva (classi A, B e C) IEC 62058-31:2008 (Modificata)		
Cenelec	EN 62059-32-1:2012 Apparati per la misura dell'energia elettrica — Fidatezza — Parte 32-1: Durabilità — Prova di stabilità delle caratteristiche metrologiche mediante applicazione di temperatura elevata IEC 62059-32-1:2011		

(¹) OEN: Organismo europeo di Normalizzazione:

— CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (<http://www.cen.eu>)

— Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (<http://www.cenelec.eu>)

— ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (<http://www.etsi.eu>)

Nota 1: in genere la data di cessazione della presunzione di conformità coincide con la data di ritiro («dow»), fissata dall'organismo europeo di normalizzazione, ma è bene richiamare l'attenzione di coloro che utilizzano queste norme sul fatto che in alcuni casi eccezionali può avvenire diversamente.

Nota 2.1: la norma nuova (o modificata) ha lo stesso campo di applicazione della norma sostituita. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.2: la nuova norma ha un campo di applicazione più ampio delle norme sostituite. Alla data stabilita le norme sostituite cessano di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

Nota 2.3: la nuova norma ha un campo di applicazione più limitato rispetto alla norma sostituita. Alla data stabilita la norma (parzialmente) sostituita cessa di dare la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per quei prodotti che rientrano nel campo di applicazione della nuova norma. La presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva per i prodotti che rientrano ancora nel campo di applicazione della norma (parzialmente) sostituita, ma non nel campo di applicazione della nuova norma, rimane inalterata.

Nota 3: in caso di modifiche, la norma cui si fa riferimento è la EN CCCC:YYYY, comprensiva delle sue precedenti eventuali modifiche, e la nuova modifica citata. La norma sostituita perciò consiste nella EN CCCC:YYYY e nelle sue precedenti eventuali modifiche, ma senza la nuova modifica citata. Alla data stabilita, la norma sostituita cessa di fornire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali della direttiva.

AVVERTIMENTO:

- ogni informazione relativa alla disponibilità delle norme può essere ottenuta o presso gli organismi europei di normalizzazione o presso gli organismi nazionali di normalizzazione il cui l'elenco figura in annesso alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio modificata dalla direttiva 98/48/CE,
 - le norme armonizzate sono adottate dagli organismi europei di normazione in lingua inglese (il CEN e il Cenelec pubblicano norme anche in francese e tedesco). Successivamente i titoli delle norme armonizzate sono tradotti in tutte le altre lingue ufficiali richieste dell'Unione europea dagli organismi nazionali di normazione. La Commissione europea non è responsabile della correttezza dei titoli presentati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale,
 - la pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* non implica che le norme siano disponibili in tutte le lingue della Comunità,
 - questa lista sostituisce tutte le precedenti liste pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista,
 - per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
-

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

HERCULE II — PARTE FORMAZIONE

Invito a presentare proposte

(2012/C 218/09)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si fonda sulla decisione n. 878/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2007, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («Programma Hercule II») ⁽¹⁾.

L'invito concerne le attività di cui all'articolo 1 *bis*, lettera b), della decisione Hercule II, che prevede l'organizzazione di corsi di formazione, seminari e conferenze per sostenere la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, nonché l'elaborazione e l'attuazione di politiche in materia di prevenzione e di individuazione delle frodi.

2. Candidati ammissibili

Le proposte ammissibili al finanziamento possono essere presentate dai seguenti richiedenti:

- ogni amministrazione nazionale o regionale di uno Stato membro o di un paese non appartenente all'Unione europea, che promuove il rafforzamento dell'azione dell'Unione volta a tutelare i propri interessi finanziari,
- tutti gli istituti di ricerca e d'insegnamento, dotati di personalità giuridica da almeno un anno, situati e attivi in uno Stato membro o in un paese non appartenente all'Unione, che promuovono il rafforzamento dell'azione dell'Unione volta a tutelare i propri interessi finanziari,
- ogni organismo senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica da almeno un anno e legalmente costituito in uno Stato membro o in un paese non appartenente all'Unione, che promuove il rafforzamento dell'azione dell'Unione volta a tutelare i propri interessi finanziari.

I paesi non appartenenti all'Unione europea sono: i paesi in via di adesione e i paesi candidati associati all'Unione europea, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi di associazione o nei loro protocolli addizionali relativi alla partecipazione a programmi dell'Unione europea, conclusi o da concludere con questi paesi.

3. Azioni ammissibili

Le azioni ammesse a beneficiare del sostegno finanziario nell'ambito del presente invito devono riguardare l'organizzazione di attività di formazione volte a garantire lo sviluppo della base di conoscenze, lo scambio di informazioni, nonché l'individuazione e la diffusione delle buone pratiche.

Elenco non esaustivo delle attività di formazione sostenute:

- formazione mediante conferenze, seminari, convegni, riunioni, simposi, e-learning, tavole rotonde e scambi di personale,
- scambio di migliori pratiche (anche in materia di valutazione del rischio di frode).

Il contributo finanziario dell'UE alle attività proposte non può superare l'80 % dei costi ammissibili.

⁽¹⁾ GU L 193 del 25.7.2007, pag. 18.

4. Criteri di aggiudicazione

Le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri di aggiudicazione:

- coerenza dell'attività proposta con gli obiettivi del programma Hercule II,
- carattere transnazionale e valore aggiunto dell'Unione europea,
- grado di preparazione e livello organizzativo del progetto, nonché chiarezza e precisione degli obiettivi, della concezione (compreso il calendario) e della programmazione di questo,
- proporzionalità tra costi e benefici dell'attività proposta,
- fattibilità dell'attività proposta, ossia possibilità concrete di realizzarla con le risorse proposte,
- rapporto costo-efficacia: coerenza tra i costi del progetto e i relativi obiettivi; si terrà conto degli aspetti intersettoriali e transfrontalieri del progetto,
- complementarità tra l'attività proposta e le altre attività sovvenzionate,
- compatibilità con i lavori svolti o previsti nell'ambito delle priorità politiche dell'Unione europea volte a prevenire le frodi a danno del bilancio dell'UE (in particolare lotta contro la corruzione e allargamento dell'Unione),
- possibilità di utilizzare i risultati (ad esempio mediante una distribuzione mirata) per rafforzare la cooperazione e l'efficacia nel settore della prevenzione delle frodi.

5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile nell'ambito del presente invito ammonta a 1 000 000 di EUR. Il contributo assumerà la forma di una sovvenzione. La Commissione si riserva il diritto di non assegnare tutti i fondi disponibili.

6. Ulteriori informazioni

Tutte le informazioni necessarie (tipi di attività finanziate, destinatari, dotazione finanziaria, documenti) figurano sul sito web http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/training/index_en.htm

Domande e/o richieste di informazioni supplementari relative al presente invito devono essere inviate per e-mail al seguente indirizzo:

Olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu

7. Termine ultimo per la presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il **25 settembre 2012**.

Saranno accettate soltanto le domande presentate utilizzando il modulo di richiesta ufficiale, debitamente firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti per conto dell'organizzazione richiedente. La busta sigillata deve indicare chiaramente:

«Domanda per il programma di formazione dell'OLAF Hercule 2012»

Le domande (l'originale e una copia) devono essere inviate per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea — Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
Unità D.5 — «Hercule, Pericles e protezione dell'euro»
Ufficio JII 30 — 01/16
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Una copia elettronica del modulo di richiesta di sovvenzione, contenente tutti gli allegati necessari, dev'essere trasmessa altresì per posta elettronica al seguente indirizzo:

Olaf-anti-fraud-training@ec.europa.eu

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione

(Caso COMP/M.6619 — TSR Recycling/HKS Scrap Metals)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 218/10)

1. In data 17 luglio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa TSR Recycling GmbH & Co. KG («TSR», Germania) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di HKS Scrap Metals B.V. («HKS», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote. TSR è controllata congiuntamente da Alfa Acciai Spa («Alfa Acciai», Italia), Cronimet Holding GmbH («Cronimet», Germania) e Rethmann AG & Co. KG («Rethmann», Germania).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- TSR: commercio e trasformazione di rottami ferrosi e non ferrosi,
- Alfa Acciai: produzione di acciaio per cemento armato,
- Cronimet: commercio di rottami non ferrosi e di leghe ferrose,
- Rethmann: servizi idrici e ambientali, gestione del riciclaggio e servizi logistici e di trasporto,
- HKS: raccolta, lavorazione e commercio di rottami ferrosi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6619 — TSR Recycling/HKS Scrap Metals, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6638 — ABN AMRO/Rabobank/Landsbanki/Heiploeg)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2012/C 218/11)

1. In data 18 luglio 2012 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione le imprese ABN AMRO Effecten Compagnie B.V. («AAEC», Paesi Bassi), appartenente a ABN AMRO Bank N.V. («ABN AMRO», Paesi Bassi), Rabo Investments B.V. («Rabo Investments», Paesi Bassi) e Friesland Bank N.V. («FB», Paesi Bassi), appartenenti a Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A («Rabobank», Paesi Bassi), e Landsbanki Islands HF («Landsbanki», Islanda) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Heiploeg Holding B.V. e delle imprese del suo gruppo («Heiploeg Group», Paesi Bassi) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- ABN AMRO: gruppo bancario internazionale che opera su scala mondiale in quattro segmenti di clientela principali: personal banking, private banking, clienti commerciali e clienti aziendali e istituzionali,
- Rabobank: istituto bancario e creditizio che opera nei servizi bancari al dettaglio e alle imprese, nei servizi finanziari e nella concessione di mutui ipotecari,
- Landsbanki: istituto bancario e creditizio che opera prevalentemente nei servizi bancari al dettaglio e alle imprese,
- Heiploeg Group: opera nell'acquisto, nella lavorazione, nella distribuzione e nella vendita di gamberetti.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6638 — ABN AMRO/Rabobank/Landsbanki/Heiploeg, al seguente indirizzo:


Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2012/C 218/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6619 — TSR Recycling/HKS Scrap Metals) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	12
2012/C 218/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6638 — ABN AMRO/Rabobank/Landsbanki/Heiploeg) ⁽¹⁾	13



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

